

(N. 553)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 19 maggio 1954 (V. Stampato N. 657)

d'iniziativa del Deputato **ANGELINI Armando**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 MAGGIO 1954

Modifiche alla legge 30 giugno 1952, n. 774, e costituzione di società previste dal Codice civile e proroghe per l'entrata in servizio del naviglio di cabotaggio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 4 e 9 della legge 30 giugno 1952, n. 774, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 4. — Ove i singoli proprietari non raggiungano colla demolizione almeno 1.000 tonnellate di stazza lorda, devono raggrupparsi a pena di decadenza nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della marina mercantile, per poter ottenere i benefici per la costruzione di almeno una nave da 500 tonnellate di stazza lorda.

Il Ministro della marina mercantile può autorizzare che i componenti del raggruppamento stesso si costituiscano in una delle società previste dal vigente Codice civile,

conferendo nella stessa la proprietà di tutte le carature della nave.

La costituzione della società ed il conferimento delle carature della nave sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e trascrizione, salvo gli emolumenti spettanti alle Capitanerie di porto.

Il Ministro, nel concedere l'autorizzazione di cui al precedente comma, può disporre che nell'atto costitutivo delle società sia fatto divieto ai soci di cedere le azioni (o le quote), per un periodo di quattro anni, senza il preventivo benestare del Ministero della marina mercantile.

Art. 9. — Entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione i proprietari dovranno, a pena di decadenza dai benefici, esibire al Ministero della marina mercantile

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i documenti comprovanti la avvenuta demolizione delle navi da demolire e l'avvenuto inizio della nuova costruzione.

Nessun pagamento di contributo potrà essere effettuato prima che sia stata eseguita la totale demolizione delle navi da demolire.

Le navi ammesse ai benefici della presente legge devono entrare in esercizio entro 30 mesi dalla loro impostazione.

Ove l'entrata in esercizio non avvenga nel termine sopraindicato, il Ministero della marina mercantile ha facoltà di prorogare il

termine stesso, qualora sia provato dagli interessati con elementi e documenti certi che il ritardo non è ad essi imputabile.

Le domande ed i documenti per la liquidazione ed il pagamento del saldo del contributo dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in esercizio della nave.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI